

N. 06232/2014REG.PROV.COLL.

N. 10012/2004 REG.RIC.

N. 10013/2004 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10012 del 2004, proposto dalla Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Manzi e Romano Morra, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via Federico Confalonieri 5;

contro

I signori Girardello Francesco, Girardello Giorgio, Girardello Guido, Bagnara Nelda, Maddalena Bruna, Poli Walter, Stefani Carlo, Galliazzo Claudia in Stefani, rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluigi Ceruti e Alessio Petretti, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, Via degli Scipioni 268; i signori Lapo Tarcisio, Poli Claudio;

nei confronti di

Valore Ambiente S.r.l., S.I.R. - Società Italiana Rifiuti;
Provincia di Vicenza,
Comune di Grisignano di Zocco;
C.I.A.T. - Consorzio Igiene Ambiente e Territorio di Vicenza, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Braschi e Dario Meneguzzo, con domicilio eletto presso il primo in Roma, viale Parioli 180;

Comune di Grumolo delle Abbadesse, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Chilosi e Luciano Butti, con domicilio eletto presso il primo in Roma, p.zza Martiri di Belfiore 2;

sul ricorso numero di registro generale 10013 del 2004, proposto dalla Valore Ambiente S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Manzi e Vittorio Domenichelli, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via Federico Confalonieri 5;

contro

I signori Girardello Francesco, Girardello Giorgio, Girardello Guido, Bagnara Nelda, Maddalena Bruna, Poli Walter, Stefani Carlo, Galliazzo Claudia in Stefani, rappresentati, difesi e domiciliati come sopra; i signori Lapo Tarcisio, Poli Claudio;

nei confronti di

Regione Veneto;
Provincia di Vicenza;
C.I.A.T. - Consorzio Igiene Ambiente e Territorio;
S.I.R. S.p.A.;
Comune di Grumolo delle Abbadesse;
Comune di Grisignano di Zocco;

per la riforma

entrambi gli appelli:

della sentenza del T.A.R. Veneto, Sezione III, n. 3433/2004, resa tra le parti, concernente l'approvazione di una variante al Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2014 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Andrea Manzi, Alessio Petretti, Mario Sanino su delega dell'avv. Francesco Braschi, e Andrea Reggio D'Acì in dichiarata sostituzione dell'avv. Luigi Manzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il progetto per una discarica di rifiuti solidi urbani nel Comune di Grumolo delle Abbadesse (Vicenza) venne approvato una prima volta dalla Giunta regionale veneta con la deliberazione 30 luglio 1993, n. 3592. Il provvedimento fu però annullato dal locale T.A.R. con la sentenza n. 1040 del 1994.

Il progetto della discarica venne allora approvato una seconda volta con la delibera di G.R. 30 maggio 1995, n. 3092.

Anche questa formava oggetto d'impugnazione dinanzi al Giudice amministrativo da parte di alcuni cittadini.

Il nuovo ricorso veniva respinto dal T.A.R. con la sentenza n. 1425 del 1996, che i soccombenti gravavano di appello vedendosi, però, respingere la relativa domanda cautelare.

La discarica iniziava dunque ad operare dal luglio del 1999.

Trascorrevano così quattro anni, durante i quali la Provincia di Vicenza, divenuta competente sulla materia a seguito della L.R. n. 3/2000, approvava con deliberazione n. 503 del 2002 un progetto di adeguamento della discarica.

Il Consiglio di Stato quindi, con la sentenza 16 aprile 2003, n. 1948, riformava la decisione del T.A.R. n. 1425/1996, annullando la delibera di G.R. n. 3092/1995, in accoglimento dell'assorbente censura d'incompetenza, sul rilievo che il progetto in

questione, non essendo previsto dal Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, costituiva un atto di pianificazione, come tale eccedente l'ordinaria amministrazione e dunque precluso alla Giunta regionale, all'epoca versante in regime di *prorogatio* e perciò con competenza circoscritta agli affari correnti.

La detta Giunta, preso atto della sentenza d'appello, assumeva allora la nuova deliberazione 10 ottobre 2003, n. 3034, recante una "conferma riapprovativa" della precedente n. 3092/1995 che aveva a suo tempo approvato la discarica, provvedimento che vi veniva riprodotto.

2. Il nuovo atto veniva anch'esso impugnato dinanzi al locale T.A.R. dai sigg.ri Francesco, Giorgio e Guido Girardello, Nelda Bagnara, Tarcisio Lapo, Bruna Maddalena, Walter Poli, Claudio Poli, Carlo Stefani, Claudia Galiazzo in Stefani, i quali, già in buona parte ricorrenti nel precedente giudizio, si qualificavano proprietari d'immobili e residenti nei pressi dell'area della discarica.

Il ricorso, oltre che alla Regione Veneto, veniva notificato al C.I.A.T. — Consorzio per l'igiene dell'ambiente e del territorio (Autorità d'ambito del bacino in cui si trova la discarica), alla Valore Ambiente S.r.l., che esercitava la discarica per essere subentrata nel 2002 alla S.I.R. - Società Italiana Rifiuti S.p.A. (pure evocata in giudizio), nonché alla Provincia di Vicenza e ai Comuni di Grisignano di Zocco e Grumolo delle Abbadesse.

I due Comuni e la S.I.R. non si costituivano in giudizio. Gli altri soggetti evocati concludevano invece tutti per la reiezione del ricorso, dopo averne eccepito l'inammissibilità.

3. All'esito del giudizio il Tribunale adito, con la sentenza n. 3433/2004 in epigrafe, accoglieva il ricorso dei suddetti cittadini.

Il Giudice locale, infatti, dopo aver qualificato l'atto regionale n. 3034/2003 come una convalida del precedente n. 3092/1995:

- respingeva l'eccezione preliminare di carenza d'interesse opposta ai ricorrenti sull'assunto che la deliberazione provinciale n. 503/2002 si era ormai sostituita al provvedimento regionale n. 3092/1995 (onde i ricorrenti non avrebbero potuto conseguire vantaggi dall'annullamento della convalida della delibera n. 3092/1995, giacché quest'ultima avrebbe ormai esaurito ogni efficacia): il T.A.R. faceva notare che, indipendentemente da tale punto, i ricorrenti sarebbero stati comunque portatori almeno di un interesse ad ottenere tutela risarcitoria per gli anni in cui la discarica aveva *medio tempore* operato, dalla sua attivazione del 1999 fino all'avvento della delibera provinciale n. 503/2002, la quale non aveva avuto portata retroattiva;
- respingeva il secondo motivo di ricorso, con il quale era stato dedotto il vizio d'incompetenza della Regione adducendosi che la L.R. n. 3/2000 aveva ormai trasferito alle Province la competenza ad approvare gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani;
- accoglieva, invece, il primo motivo di ricorso, ritenendo preclusa la convalida della precedente delibera dalla circostanza che l'atto convalidato fosse ormai stato già caducato in sede giurisdizionale (la pubblicazione della sentenza di annullamento n. 1948/2003 avrebbe perciò impedito di fare applicazione dell'art. 6 della L. 18 marzo 1968, n. 249, che ammette la convalida degli atti viziati di incompetenza solo "*in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale*");
- infine, dichiarava assorbite le restanti censure dedotte avverso la stessa delibera n. 3034/2003 (che ne presupponevano il contenuto di nuova approvazione del progetto, e non di semplice convalida della precedente), e, invece, improcedibili i motivi già proposti a suo tempo avverso la delibera n. 3092/1995 (il cui annullamento, operato dalla sentenza n. 1948/2003, sarebbe rimasto confermato dalla caducazione giurisdizionale dell'atto di convalida).

4. Avverso tale nuova sentenza di primo grado la Regione Veneto e la società Valore Ambiente proponevano i rispettivi appelli in epigrafe.

Con tali appelli venivano contestati, in particolare: per un verso, il rigetto dell'eccezione di inammissibilità per carenza d'interesse che era stata opposta al ricorso di prime cure; per altro verso, il riscontro favorevole dato dal T.A.R. al primo motivo della medesima impugnativa avversaria.

Considerazioni convergenti con quelle delle parti appellanti venivano sviluppate nell'appello incidentale del C.I.A.T., che parimenti domandava l'integrale riforma della sentenza in epigrafe.

Per converso, gli originari ricorrenti presentavano in ciascuno dei due giudizi d'appello un controricorso con appello incidentale, con il quale:

- contrastavano le doglianze delle appellanti principali, deducendone l'infondatezza;
- censuravano la sentenza di primo grado nella parte in cui reiettiva del loro secondo motivo di gravame;
- riproponevano, infine, le loro censure di prime cure dichiarate dal T.A.R. assorbite o improcedibili.

Il Comune di Grumolo delle Abbadesse si costituiva in resistenza all'appello regionale chiedendone il rigetto.

Le appellanti principali sviluppavano ulteriormente, con successive memorie, le proprie argomentazioni, replicando alle deduzioni avversarie ed insistendo per l'accoglimento dei rispettivi appelli.

Anche gli originari ricorrenti riprendevano le proprie tesi e conclusioni con successivi scritti.

Alla pubblica udienza dell'11 novembre 2014 gli appelli sono stati trattenuti in decisione.

6. Osserva in via preliminare la Sezione che occorre disporre la riunione degli appelli in esame, siccome proposti avverso la stessa sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 96, comma 1, C.P.A..

7. Tanto premesso, mentre i due appelli principali e l'appello incidentale del C.I.A.T. devono essere respinti, l'impugnativa incidentale proposta dagli originari ricorrenti merita accoglimento.

7.1. Le appellanti principali si dolgono, in primo luogo, del rigetto dell'eccezione di inammissibilità per carenza d'interesse che era stata da loro opposta al ricorso avversario di prime cure.

7.1a L'eccezione si riallacciava alla circostanza che la Provincia di Vicenza con la deliberazione n. 503/2002 aveva approvato un progetto d'adeguamento della discarica con modifiche di tale entità da costituire, secondo le appellanti, una variante sostanziale in corso d'esercizio che l'art. 23, VI comma, L.R. n. 3/2000 equiparava ad un nuovo progetto.

La deliberazione provinciale n. 503/2002 si sarebbe dunque sostituita alla delibera regionale n. 3092/1995, con la conseguenza che i ricorrenti, sin dal momento della loro impugnativa, non avrebbero potuto conseguire alcun vantaggio dall'annullamento della c.d. convalida della delibera n. 3092/1995, giacché quest'ultima avrebbe ormai esaurito ogni efficacia, e la discarica avrebbe continuato legittimamente ad operare in forza degli autonomi provvedimenti provinciali.

7.1b Con la sentenza in appello il T.A.R., come si è esposto in narrativa, ha peraltro osservato che, anche indipendentemente dallo specifico punto appena illustrato, i ricorrenti sarebbero stati comunque portatori almeno di un interesse ad ottenere tutela risarcitoria per gli anni in cui la discarica aveva *medio tempore* operato, dalla sua attivazione del 1999 fino all'avvento della delibera provinciale n. 503/2002, alla quale non era stata conferita portata retroattiva.

7.1c Ora, con i presenti appelli principali e l'appello incidentale del C.I.A.T. siffatta decisione del primo Giudice viene criticata, deducendosi che l'unico interesse

esplicitato in seno all'originario ricorso introduttivo era quello diretto ad ottenere la chiusura della discarica, mentre né in primo grado né in appello era stata manifestata una volontà di ottenere un risarcimento del danno.

E' tuttavia un pacifico principio tradizionale quello che attesta la sufficienza a radicare un interesse al ricorso anche della semplice utilità dell'accertamento dell'illegittimità dell'azione amministrativa collegabile al possibile futuro esercizio di un'azione risarcitoria a carico dell'Amministrazione.

Il principio è stato riaffermato dalla Sezione anche con la recente decisione n. 27 agosto 2014, n. 4384, che ha riconosciuto la sufficienza della circostanza che il ricorrente nutra interesse all'ottenimento di una statuizione giurisdizionale propedeutica a future azioni rivolte al risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente (in tal senso v., anche, tra le tante: Sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1431; 3 novembre 2008, n. 5478; 19 giugno 2006, n. 3639; 10 agosto 2004, n. 5481; 30 giugno 2004, n. 4803; Sez. V, 28 giugno 2004, n. 4756).

Se poi si considerano anche i manifesti profili di interesse morale all'accoglimento del gravame che si profilano nella vicenda, tenuta nel debito conto anche l'attività processuale già spesa dai cittadini in epigrafe nelle pregresse fasi del defatigante contenzioso (cfr. le pagg. 18-19 dei controricorsi), l'eccezione in esame si conferma tanto più insuscettibile di accoglimento.

Dagli appellanti principali (in particolare, la Regione) ci si è richiamati, infine, al recente indirizzo giurisprudenziale che, con riferimento alla previsione dell'art. 34, comma 3, C.P.A. (secondo la quale "*Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori?*"), per l'applicazione di tale norma onera l'interessato della formulazione di un'espressa istanza (cfr. ad es: C.d.S., V, 6 dicembre 2010, n. 8550; 14 dicembre 2011, n. 6539).

Un onere del genere è stato tuttavia riconosciuto -da una giurisprudenza ancora, peraltro, non del tutto consolidata- solo ai fini dell'applicazione della citata norma del Codice del 2010, e non anche sotto l'impero della disciplina precedente, nella cui vigenza sono stati impostati i due gradi del presente giudizio.

Da qui la non pertinenza del richiamo.

7.1d Quanto esposto sulla sussistenza dell'interesse a ricorrere a base dell'impugnazione di primo grado è pertanto sufficiente a confermare il rigetto dell'eccezione, facendo risultare superata ogni questione intorno alla caducazione della successiva variante provinciale la quale, del resto, non è mai stata impugnata (sicché, come ha ben notato il T.A.R., ogni statuizione sul punto equivarrebbe ad una decisione d'accertamento).

Per le stesse ragioni, nemmeno l'avvento della più recente delibera di approvazione del progetto di ampliamento della discarica del 27 aprile del 2010 può essere assunto quale causa del preteso venir meno dell'interesse a ricorrere.

8 Con gli appelli in esame viene sottoposta a critica, inoltre, la statuizione annullatoria emessa dal Tribunale, opponendosi l'insussistenza del vizio riscontrato dal primo Giudice.

8a L'atto impugnato, si torna a dedurre, sarebbe stata una legittima convalida assunta ai sensi dell'art. 6 della legge n. 249 del 1968, in quanto tale norma porrebbe quale termine finale per l'esercizio del potere di convalida solamente quello del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento dell'atto di base viziato.

8c Nemmeno questo assunto può essere condiviso.

Il Giudice di primo grado ha rettamente tratto argomento dal “ ... *condivisibile orientamento giurisprudenziale, richiamato anche dai ricorrenti, per cui è “inammissibile la sanatoria o ratifica di atti annullati, in quanto l'annullamento elimina l'atto stesso dal mondo giuridico con la conseguenza che non è possibile una sanatoria con effetti ex tunc, ma solo,*

eventualmente, l'emanazione di un nuovo provvedimento con efficacia ex nunc" (C.d.S., IV, 20 maggio 1999, n. 853; id., 30 aprile 1999, n. 749)."

Orbene, questa considerazione è già decisiva ad escludere in radice la configurabilità del provvedimento in contestazione in chiave di (legittima) convalida.

Poiché l'atto viziato, ossia la deliberazione n. 3092/1995, era stato ormai già annullato (oltretutto dal Giudice d'appello, e pertanto definitivamente), e con ciò stesso eliminato dal mondo giuridico, quando la Regione è nuovamente intervenuta difettavano i presupposti per operarne la convalida.

Quest'ultima figura, invero, avendo ad oggetto, quale atto di secondo grado, un atto precedente, presuppone che l'atto di base sia ancora esistente e vitale, per potersi saldare e fondere con esso. Non è allora possibile "sanare" un atto che è stato ormai già annullato, per difetto assoluto dell'elemento essenziale della convalida costituito dal suo oggetto.

Questo Consiglio, del resto, con la decisione della Sez. IV 28 febbraio 2005, n. 739, ha già esaminato la problematica in trattazione, esprimendo proprio concetti simili. *"Si deve, innanzitutto, rilevare che la convalida postula logicamente l'esistenza del provvedimento da ratificare e che risulta, quindi, giuridicamente inconcepibile la sanatoria di un atto già eliminato da una statuizione di annullamento: in quest'ultima situazione, infatti, difetta proprio la necessaria condizione della "vigenza" (e cioè della sua idoneità a produrre i suoi effetti) dell'atto affetto da incompetenza relativa, che autorizza, secondo il disposto dell'art.6 l. n.249/68, la produzione dell'effetto convalidante.*

Non si comprende, invero, come possa provvedersi alla convalida, e cioè alla eliminazione, con effetto retroattivo, del vizio di incompetenza relativa ad opera dell'organo provvisto di competenza, di un atto non più esistente, in quanto già annullato, e, come tale, non assumibile come riferimento di un atto di ratifica (che esige logicamente l'invalidità, ma l'efficacia del provvedimento da convalidare)."

La medesima decisione ha concluso, infine, che *“la dizione dell'art.6 l. n.249/68 che ammette la convalida "anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale", dev'essere intesa, in coerenza con i principi appena enunciati, nel senso che l'esistenza di una controversia giudiziaria non preclude la ratifica dell'atto solo se questo non è stato già annullato, e, quindi, durante il giudizio di prima istanza o anche in appello, quando il ricorso di primo grado è stato respinto.*

Viceversa, dopo l'annullamento dell'atto impugnato con la sentenza che ha definito il primo grado di giudizio, resta preclusa ogni possibilità di convalida.”

Solo per completezza si aggiunge che l'art. 21-nonies cpv. della legge n. 241/1990 prevede la possibilità della convalida “del provvedimento annullabile”, e non anche di quello “annullato”.

Anche questo motivo di appello risulta, quindi, infondato.

8d E quanto appena esposto non è senza riflessi sulla natura giuridica da riconoscere al provvedimento impugnato.

Questo infatti, strutturalmente inidoneo ad integrare lo schema della convalida, non può che essere qualificato, in piena coerenza con le indicazioni testuali da esso offerte, come una conferma del provvedimento riprodottovi, ossia come un nuovo atto di esercizio della potestà di amministrazione attiva, pur con la particolarità di una clausola accessoria di retroattività degli effetti. E nel prossimo paragr. n. 4a si vedranno le conseguenze di siffatta qualificazione.

Il Giudice di prime cure ha condivisibilmente osservato, d'altra parte, che nessun valore particolare poteva essere assegnato alla circostanza che la sentenza d'annullamento emessa da questo Consiglio facesse *“salvi ... gli ulteriori provvedimenti dei competenti organi della regione Veneto”*, trattandosi di una sostanziale parafrasi della formula legislativa dell'art. 45 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, per cui il Giudice amministrativo, quando accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla

l'atto e rimette l'affare all'autorità competente, e non di una prescrizione particolare produttiva di specifici effetti conformativi per l'Amministrazione.

Si trattava perciò essenzialmente di una formula di stile, come tale inidonea anche a statuire su di un'ipotetica competenza regionale ad assumere gli ulteriori provvedimenti.

Da qui l'esclusione della possibilità di configurare la delibera in contestazione come un atto di esecuzione della decisione giurisdizionale.

9 Nell'ambito degli appelli in esame rimane da vagliare il terzo motivo dell'appello incidentale del C.I.A.T..

Il mezzo si basa sulla mancata applicazione da parte del T.A.R. del rito speciale di cui all'art. 23 *bis*, lett. b), della L. n. 1034/1971, introdotto dall'art. 4 della legge n. 205/2000.

Anche questa doglianza è infondata.

La giurisprudenza ha più volte riconosciuto, invero, che, nelle speciali materie indicate dall'art. 23 *bis* L. n. 1034/1971, né il mancato deposito del dispositivo della decisione, né la violazione del termine dimidiato per il deposito della decisione stessa, costituiscono motivi di nullità della sentenza, non rinvenendosi al riguardo alcuna disposizione che disciplini in modo compiuto le eventuali relative conseguenze (cfr. C.d.S., V, 19 febbraio 2004, n. 679; 5 marzo 2001, n. 1248; IV, 31 gennaio 2005, n. 224; 22 settembre 2003, n. 5357).

La stessa appellante incidentale dà atto della correttezza di siffatta impostazione alla luce del principio dell'art. 156, comma 1, cod.proc.civ. (*“Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge”*).

Né giova in contrario addurre che il rispetto del rito speciale nella fattispecie avrebbe permesso alle attuali appellanti principali, soccombenti in primo grado, di gravarsi sin dal dispositivo della pronuncia loro sfavorevole, argomento che vale ad

individuare un inconveniente pratico dell'interpretazione che si avversa senza, però, dimostrarne in alcun modo l'erroneità.

10 Acclarata l'infondatezza degli appelli fin qui scrutinati, occorre passare alla più breve disamina richiesta dall'appello incidentale spiegato dagli originari ricorrenti.

10a Tale gravame investe essenzialmente il capo della sentenza appellata reiettivo del secondo motivo di ricorso, con il quale era stato prospettato il vizio d'incompetenza della Regione sul rilievo che la L.R. n. 3/2000 aveva ormai trasferito alle Province la competenza ad approvare gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani.

L'impugnativa merita accoglimento.

Come si è già visto, infatti, la natura del provvedimento impugnato non era quella di una convalida, né di un atto di stretta esecuzione della sentenza annullatoria di questo Consiglio n. 1948/2003, dovendo esso essere qualificato come un ordinario, nuovo atto di esercizio della potestà di amministrazione attiva (pur con la particolarità di una clausola accessoria di retroattività degli effetti).

Da qui l'inequivocabile necessità che l'atto promanasse dall'Amministrazione provinciale di Vicenza, che già da tre anni, in forza della L.R. n. 3/2000, era divenuta titolare delle competenze amministrative sulla materia.

La deliberazione regionale n. 3034/2003 merita quindi censura anche —e, a rigore, in primo luogo - sotto il profilo dell'incompetenza.

Né in contrario potrebbe invocarsi l'intervento che proprio l'Amministrazione provinciale ha operato con la deliberazione di Giunta del 26 novembre 2003, con cui l'Ente competente, lungi dal far proprio il provvedimento regionale testé citato, appena assunto, si è limitato ad una mera presa d'atto della sua adozione.

10b Gli originari ricorrenti hanno riproposto, infine, le censure di prime cure dichiarate dal T.A.R. assorbite o improcedibili.

Occorre ricordare, difatti, che la sentenza in epigrafe ha assorbito le censure di natura sostanziale che erano state dedotte avverso la medesima delibera n. 3034/2003, e, per altro verso, dichiarato improcedibili i motivi già a suo tempo proposti avverso la precedente n. 3092/1995 (il cui annullamento, operato dalla sentenza n. 1948/2003, sarebbe rimasto confermato attraverso la caducazione giurisdizionale dell'atto di c.d. convalida).

Va da sé, peraltro, che anche la declaratoria di assorbimento emessa dal T.A.R. debba trovare conferma: tanto più alla luce dell'avvenuto accoglimento, in questa sede, della censura di incompetenza della Regione.

La Sezione non vede tuttavia motivi per non estendere la declaratoria di assorbimento anche agli omogenei mezzi dichiarati invece dal T.A.R. improcedibili, rivelandosi accoglibile la logica deduzione svolta al riguardo alla pag. 33 dell'appello incidentale.

12 In conclusione, i due appelli principali e l'appello incidentale del C.I.A.T. devono essere respinti, mentre l'appello incidentale degli originari ricorrenti deve essere accolto con riferimento al motivo di incompetenza sopra esaminato, con l'assorbimento di tutti gli originari motivi di ricorso residui complessivamente riproposti in questa sede.

Le spese processuali del doppio grado devono essere liquidate secondo la soccombenza nei termini di cui al seguente dispositivo in favore degli originari ricorrenti e a carico della Regione Veneto, mentre possono essere equitativamente compensate nei rapporti tra le altre parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), riuniti gli appelli in epigrafe, definitivamente pronunciando sui medesimi così dispone:

- respinge i due appelli principali e l'appello incidentale del C.I.A.T.;

- accoglie l'appello incidentale degli originari ricorrenti, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado anche sotto l'ulteriore profilo dell'incompetenza a provvedere della Regione Veneto, annullando anche per tale ragione il provvedimento impugnato, ed assorbendo tutti i motivi residui del primo ricorso.

Condanna la Regione al rimborso agli originari ricorrenti delle spese processuali del doppio grado di giudizio, che liquida nella misura complessiva di euro ottomila oltre gli accessori di legge. Compensa le spese nei rapporti tra le altre parti del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 11 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

